

# **TI\_GERICHTE 52.2019.174 vom 7. Januar 2021**

TI Tribunale d'appello, 2021-01-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2019.174](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2019.174)

FR: TI\_GERICHTE 52.2019.174 du 7 janvier 2021

IT: TI\_GERICHTE 52.2019.174 del 7 gennaio 2021

## **Regeste**

Decadenza/rinnovo di un permesso di dimora UE/AELS

## **Erwägungen**

### **E. 4.1**

In esito a queste considerazioni, il ricorso deve essere parzialmente accolto, annullando la decisione dipartimentale impugnata e quella governativa che la tutela. Non essendo adempiuti i requisiti per ritenere che l'autorizzazione di dimora UE/AELS di cui beneficiava il ricorrente sia decaduta prima del suo termine di scadenza quinquennale e avendo egli postulato il rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS sul quale il Dipartimento non si è pronunciato, si giustifica di rinviare gli atti all'Autorità di prime cure affinché esamini innanzitutto se sono dati i presupposti per accordargli un'autorizzazione di domicilio UE/AELS e, qualora ciò non dovesse essere il caso, affinché si esprima sul rinnovo del permesso di dimora UE/AELS in suo favore, tenendo conto di quanto esposto nei considerandi che precedono.

### **E. 4.2**

Con l'emanazione del presente giudizio la richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto.

### **E. 4.3**

Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente, in quanto assistito da un avvocato, un'indennità a titolo di ripetibili per entrambe le sedi (art. 49 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. §. Di conseguenza sono annullate: 1.1. la risoluzione del 20 marzo 2019 (n. 1415) del Consiglio di Stato; 1.2. la decisione del 15 giugno 2018 (n. SIMIC \_\_\_\_\_) della Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni. 2. Gli atti sono retrocessi al Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione affinché si pronunci sulla richiesta di rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS e, subordinatamente, sul rinnovo dell'autorizzazione di dimora UE/AELS in favore del ricorrente. 3. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia. All'insorgente va restituito l'importo di fr. 1'200.- versato a titolo di anticipo per le presunte spese processuali. 4. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 2'000.- a titolo di ripetibili per entrambe le sedi. 5. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 6. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente Il vicecancelliere

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.